



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PALERMO

SEZIONE 1^a Via Cavour, 60 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. GAETANO MARIO PASQUALINO
VIA GOETHE 22
90138 PALERMO
PA

FAX 091 2511015

QUESTURA DI PALERMO
AA
PALERMO
PA

FAX 091 6725433

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER DECRETO DI ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SPESE A CARICO DELLO STATO

Procedimento Numero: 9777/2012 - ESPULSIONE IMMIGRATI
Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato: ACCOLTO

Giudice COSENTINO MARIA LUISA (1^a CANC.)

Prossima udienza:

Parti nel procedimento

Istante Principale

ABDELMOULA MEHDI

difeso da:

GAETANO MARIO PASQUALINO

Controparte Principale

QUESTURA DI PALERMO

difeso da:

Palermo 10/08/2012

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della I° sezione di Palermo, Avv. Maria Luisa Cosentino ha emesso il seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al N° 9777/12 R.G.

TRA

ABDELMOULA MEHDI, nato a Mahadia (Tunisia) il 01.01.1977, rapp.to e difeso dall' Avv. Gaetano Mario Pasqualino ed elett.te dom.to presso il suo Studio legale a Palermo in Via Goethe n. 22 giusta procura in calce al ricorso

CONTRO

Questore di Palermo

Oggetto: Opposizione a decreto di respingimento del Questore di Palermo

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Esaminati gli atti;

Sciogliendo la riserva assunta in data odierna;

ABDELMOULA MEHDI, nato a Mahadia (Tunisia) il 01.01.1977, proponeva opposizione avverso decreto di respingimento alla frontiera emesso dal Questore di Palermo in data 01.07.2012 e ne deduceva l'illegittimità per il seguente motivo:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2 lett.d), D. Lgs. 286/98, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione

All'udienza del 03.08.2012 la Questura di Palermo non si costituiva in giudizio, né faceva pervenire scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminato il motivo di opposizione

1

Ritenuta preliminarmente la propria competenza

Ritenuto che l'art. 19, comma 2 lett. d) che dispone

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (²) o con il coniuge, di nazionalità italiana ;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (³)

Ritenuto che con sent. 367/2000 della Corte Costituzionale l'inespellibilità per gravidanza in corso è stata estesa anche al marito convivente;

Ritenuto che nel caso in esame la documentazione prodotta dimostra che il ricorrente è coniuge di Beji Maroua, attualmente in stato di gravidanza , che è genitore della minore Abdemlmoula Eslem, nata il 16.10.2011 a Mazara del Vallo,

Alla luce delle superiori argomentazione il ricorso appare fondato e va accolto

Le spese processuali si liquidano, ai sensi dell'art.142 del D.P.R. 115/02 ed art.13 D. legs. 286/98, comma 8, in complessivi € 555,00 di cui € 250,00 per onorario oltre I.V.A. , C.P.A. e rimborso forfettario ex art.14 T.F.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione proposta da Abdelmoula Mehdi, natoa Mahadia in Tunisia il 01.01.1977, con ricorso depositato il 19.07.2012 avverso decreto di respingimento del Questore di Palermo del 01.07.2012, annullandolo. Le spese processuali come sopra liquidate in complessivi € 555,00 di cui € 250,00 per onorario oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario ex art.14 T.F. restano a carico dello Stato come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Palermo addì 03.08.2012

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPTO. DI PALERMO
03/08/2012

Il Giudice di Pace
Avv. Maria Luisa Cosentino